

tare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, che potranno all'uopo essere modificate e integrate.

9. Agli alunni portatori di *handicap* si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

(A.C. 4917 — sezione 1)

ART. 1.

Al comma 4 dopo le parole: istruzione obbligatoria aggiungere le seguenti: nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1.

1. 87. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 sopprimere le parole: e maturazione.

1. 38. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole da: è rilasciata sino alla fine del comma con le seguenti: è rilasciato all'alunno un diploma che certifica l'acquisizione delle competenze previste dall'intero ciclo dell'obbligo. Nel caso di acquisizione incompleta o carente, all'alunno viene rilasciata una certificazione avente valore di credito formativo e indicante il percorso didattico ed educativo nonché le competenze acquisite.

1. 90. Dalla Chiesa.

Al comma 4, sostituire le parole: è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo o il proscioglimento con le seguenti: è rilasciato all'alunno un diploma che attesta l'assolvimento.

Conseguentemente al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: A conclusione della frequenza del decimo anno l'alunno è comunque prosciolto dall'istruzione e formazione obbligatoria.

1. 19. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 4 sopprimere le parole: adempimento dell'obbligo di.

- 1. 88.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 sostituire le parole: del medesimo con *le seguenti:* dell'obbligo.

- 1. 89.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 dopo le parole: ed educativo *aggiungere le seguenti:* e formativo.

- 1. 91.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 aggiungere alla fine il seguente periodo: Tale credito costituisce anche certificazione per eventuali rientri nel sistema scolastico-formativo.

- 1. 39.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 5, sostituire le parole: In prima applicazione con *le seguenti:* Nel primo anno scolastico di applicazione.

- 1. 2.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: nell'anno scolastico precedente hanno *aggiungere le seguenti:* conseguito il diploma di licenza elementare o di licenza media.

- 1. 92.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 5 sopprimere le parole: frequentato una classe media di scuola elementare o media, con eccezione degli.

- 1. 94.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 5 sostituire le parole: o media con *le seguenti:* o le prime due classi della scuola media inferiore

- 1. 113.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 5 dopo le parole: elementare o media *aggiungere le parole:* per gli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa vale quanto previsto al comma 2 del presente articolo

- 1. 93.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 13.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, in attuazione delle disposizioni del presente articolo. I medesimi decreti legislativi, preciseranno, fra l'altro, sulla scorta dei principi affermati:

a) le finalità e le funzioni dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) il rapporto fra l'esigenza di salvaguardare il valore della tradizione storico-culturale del Paese e l'urgenza di estendere la flessibilità degli ordinamenti e dei curricula, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione che siano aderenti al contesto sociale e collegati con le iniziative eventuali di altri organismi territoriali;

c) la natura dei programmi di studio che costituiscono un riferimento nazionale all'interno del quale le singole unità scolastiche ricavano i propri percorsi dell'insegnamento-apprendimento;

d) il criterio di modifica dei piani di studio e dei programmi, da parte delle unità scolastiche, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità familiare, della comunità scolastica, della comunità locale;

e) il recupero dei soggetti in difficoltà che hanno abbandonato precocemente il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale;

f) la personalizzazione degli interventi di istruzione e di formazione;

g) la continuità educativa e didattica fra la scuola media e i primi due anni della scuola secondaria superiore;

h) il potenziamento del carattere orientativo dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

1. 64. Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'istruzione e formazione obbligatoria. Il diritto di istruzione è tutelato in via prioritaria dai comuni.

1. 21. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il diritto di istruzione è tutelato in via prioritaria dai comuni.

1. 22. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 14.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 114.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

1. 44. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

1. 43. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Delfino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministro della pubblica istruzione con decreto legislativo e previo parere vincolante e obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, disciplinerà l'attuazione del presente articolo tracciando obiettivi generali e specifici di apprendimento-insegnamento che siano aderenti al contesto sociale e raccordati con le iniziative di altri organismi territoriali; definendo la natura dei piani di studio e dei programmi che costituiscono un riferi-

mento nazionale all'interno del quale le singole unità scolastiche ricavano i propri curricoli; precisando i criteri di modifica dei piani di studio e dei programmi, da parte delle unità scolastiche, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze delle comunità familiari, della comunità scolastica e della comunità civile.

1. 67. Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il sede di prima applicazione, l'obbligo di istruzione e di formazione è prolungato a complessivi lo anni e si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

Il Ministro della pubblica istruzione disciplinerà l'attuazione del presente articolo, entro il 31 dicembre dell'anno 1999, con decreto legislativo, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 15. Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le procedure e gli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, introducendo tra l'altro elementi di flessibilità per assicurare la più ampia risposta alle esigenze formative differenziate dei giovani.

1. 115. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 7, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione *con le seguenti:* Con decreto legislativo del Ministro della pubblica istruzione, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 68. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 7 dopo le parole: d'intesa con i Ministri competenti *aggiungere le seguenti:* di concerto con le regioni

1. 96. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 7 sostituire le parole da: è disciplinata *fino alla fine, con le seguenti:* sono disciplinate, entro il 31 dicembre 1998, le specifiche, differenziate modalità e funzioni dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate un'adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto.

1. 40. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Micheli, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Delfino.

Al comma 7, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1998 *con il seguente:* entro il 31 dicembre 2000.

1. 71. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 7 sostituire le parole: l'attuazione del presente articolo *con le seguenti:* l'attuazione della presente legge.

1. 95. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 7 sopprimere dalle parole: tenendo conto *sino alla fine del comma.*

1. 69. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque salvaguardando i differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore.

1. 46. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Micheli, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque salvaguardando i differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, nonché definendo le forme di sostegno da offrire per facilitare il passaggio, nell'anno di obbligo, dall'uno all'altro indirizzo della scuola secondaria superiore.

1. 47. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Micheli, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'obbligo di istruzione e di formazione, di durata decennale, si assolve anche nei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

1. 70. Giovanardi, Aprea, Follini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con decreto legislativo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali e di almeno una lingua straniera.

1. 45. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Micheli, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione le competenze e le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale sono integralmente trasferite alle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo regolamento sono trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma gli istituti professionali di Stato assumono la qualifica di enti regionali autonomi.

1. 42. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le classi delle scuole elementari e medie di 1° e di 2° grado che costituiscono l'obbligo scolastico ai sensi della presente legge, in cui sono inseriti alunni portatori di handicap, non possono essere costituite con più di venti alunni.

1. 120. Sbarbati, Mazzocchin, Rodeghiero, Errigo.

Sopprimere il comma 8.

1. 116. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti

Sostituire al comma 8 con il seguente:

8. Al fine di consentire alle scuole la realizzazione graduale e piena di quanto previsto dalla presente legge, a partire dall'anno scolastico successivo all'emanazione

dei decreti legislativi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate, per un periodo massimo di tre anni, a sperimentare il nuovo ordinamento che, solo successivamente, verrà posto a regime in forma generalizzata e definitiva.

1. 72. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 8 sopprimere le parole da: In attesa sino a: 15 marzo 1997, n. 59.

1. 73. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 8 sostituire le parole da: l'autonomia didattica sino alla fine del comma con le seguenti: a partire dall'anno scolastico successivo alla emanazione dei decreti legislativi, il nuovo ordinamento, per un periodo massimo di tre anni, terminato il quale la presente legge sarà applicata definitivamente.

1. 74. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 8 dopo le parole: didattica e organizzativa aggiungere le seguenti: nella salvaguardia, comunque, dei differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore.

1. 49. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: rafforzando il caratteri di orientamento dell'ultimo anno della scuola media e potenziando la capacità del primo anno dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica di orientare rispetto al mondo del lavoro.

1. 48. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 8 aggiungere, dopo la parola: orientamento, le seguenti parole: sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro.

- 1. 98** (Nuova formulazione). Teresio Del-
fino, Aprea, Volontè, Marinacci, Ca-
vanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo:* A tal fine è autorizzato
l'incremento della dotazione del fondo di
cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, nella misura di lire 174.285
milioni per l'anno 1998, di lire 149.823
milioni per l'anno 1999 e di lire 165 mi-
lioni a decorrere dall'anno 2000.

- 1. 131.** Governo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Gli alunni portatori di handicap, a
richiesta della famiglia, possono adempiere
l'obbligo d'istruzione anche fino al compi-
mento del diciottesimo anno di età. Per gli
stessi alunni vengono inoltre estese tutte le
disposizioni in materia di integrazione sco-
lastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente
legge.

- 1. 117.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*Al comma 9 aggiungere in fine il se-
guente periodo:* A tal fine è autorizzata la
spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999
e di lire 10.672 milioni a decorrere dal-
l'anno 2000.

- 1. 130.** La Commissione.

*Al comma 9 aggiungere in fine il se-
guente periodo:* Le classi che accolgono
bambini portatori di *handicap* sono costi-
tuite con diciotto alunni.

- 1. 18.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-
tandrea, Caparini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le classi che costituiscono l'ob-
bligo scolastico ai sensi della presente
legge, in cui sono inseriti alunni portatori
di handicap, non possono essere costituite
con più di venti alunni.

- 1. 118.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti,
Rodeghiero.

*(Testo così modificato nel corso della
seduta).*

Al comma 10, sostituire le parole: lire
5.000 milioni *con le seguenti:* lire 30.000
milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma
1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le
parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:*
lire 30.000 milioni.

- 1. 25.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-
tandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire
5.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000
milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma
1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le
parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:*
lire 20.000 milioni.

- 1. 24.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-
tandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire
5.000 milioni *con le seguenti:* lire 10.000
milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma
1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le
parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:*
lire 10.000 milioni.

- 1. 23.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-
tandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni con le seguenti: lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni con le seguenti: lire 84.591 milioni.

1. 28. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni con le seguenti: lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni con le seguenti: lire 74.591 milioni.

1. 27. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni con le seguenti: lire 6.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni con le seguenti: lire 70.591 milioni.

1. 26. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regione Valle d'Aosta il completamento dell'obbligo scolastico si realizza, in attesa di una riforma organica del sistema di istruzione e di formazione e fino all'adozione di apposita disciplina rispettivamente provinciale e regionale, nei primi due anni del corso di studio di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, nei corsi di formazione professionale rispettivamente provinciali o regionali che assicurino l'in-

segnamento delle materie fondamentali comuni del biennio degli istituti secondari superiori.

1. 75. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed è gratuito con le seguenti: L'istruzione obbligatoria è gratuita.

1. 29 (Testo riformulato). Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di licenza al termine della scuola media.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze delle comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere anti meridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

19. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico - pratico di verifica.

20. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad istituti universitari.

21. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1. 01. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico — psico — pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

1. 02. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

(A.C. 4917 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4917 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e in lire 281.158 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni e lire 105.158 milioni, rispettivamente per gli anni 1998 e 2000, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e lire 176.000 milioni per l'anno 2000. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per il 1998, per lire 149.823 milioni per il 1999 e per lire 105.323 milioni per il 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 2 (Nuova formulazione). Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.194 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni per il 1998 e lire 105.158 milioni per il 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 4917 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4917 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 4917 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a riconsiderare la problematica dell'inserimento degli alunni portatori di *handicap* nella scuola, con particolare attenzione al numero degli alunni delle classi in cui detti alunni sono inseriti, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione attraverso il sostegno e l'insegnamento il più possibile individualizzato;

impegna altresì il Governo

ad affrontare con procedura di urgenza nella sede competente della Commissione Cultura la suddetta problematica al fine di tenerne conto nella formulazione della legge finanziaria.

9/4917/1 Sbarbati, Bracco, Voglino, Castellani, Dalla Chiesa, Soave, Lenti, Mariani.

DISEGNO DI LEGGE: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE (4517)

(A.C. 4517 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

a) limiti d'impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 60.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

b) limiti d'impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 30.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

c) un ulteriore limite d'impegno di durata quindicennale per le finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annui a partire dall'anno 1998.

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La gestione finan-

ziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio ».

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi ».

4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10.000 milioni con le seguenti: 11.500 milioni

1. 2 Bocchino, Savarese.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 milioni con le seguenti: 11.500 milioni.

1. 1 Bocchino, Savarese.

(A.C. 4517 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.

(A.C. 4517 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese titolari di contratti

fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idoneo per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.

3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonché della possibilità di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.

4. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, è richiesto solo per le imprese di costruzione navale.

5. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto

sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.

6. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 5 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È fatto obbligo a tutte le imprese appaltatrici che entrano nella produzione di unità navali superiori alle 30.000 tonnellate di stazza lorda compensata di costituirsi in consorzio.

3. 4 Eduardo Bruno, Boghetta.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: attrezzature e personale idoneo, con le seguenti: attrezzature e personale idonei.

3. 6. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti i contributi che per le menzionate norme non risultano ammis-

sibili sono assegnati come maggiorazione dei contributi liquidabili su altre commesse ai cantieri italiani in grado di garantire l'intero svolgimento della lavorazione sul territorio nazionale.

3. 1 Eduardo Bruno, Boghetta.

Alla fine dell'articolo 3 aggiungere il seguente comma: con successivo provvedimento sarà istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttività dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.

3. 1 (*Testo riformulato*). Eduardo Bruno, Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A tutti i lavoratori impiegati nelle attività di costruzione e/o allestimento dello scafo svolte nei cantieri italiani vengono applicati i contratti nazionali di lavoro in vigore in Italia salvaguardando le condizioni di miglior favore

3. 2 Eduardo Bruno, Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai lavoratori stranieri, dipendenti o utilizzati da imprese extracomunitarie, che sono occupati nei cantieri navali italiani in attività di costruzione di scafo e/o allestimento, vengono applicati i contratti nazionali di lavoro in vigore in Italia, salvaguardando le condizioni di miglior favore

3. 3 Eduardo Bruno, Boghetta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tuttavia le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'albo speciale delle imprese di riparazione navale, possono ottenere l'estensione

dell'iscrizione stessa anche all'albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreché esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

3. 5. Collavini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreché esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

3. 7. (Nuova formulazione). Governo.

(A.C. 4517 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Alle imprese, cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 è esclusa per le rate il cui

pagamento è imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di concessione se successiva. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa è presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 è comunque disposta solo a favore del cessionario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annui a partire dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale è possibile assumere il relativo impegno di spesa.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dalla data del provvedimento di concessione se successiva la legge entra in vigore dopo il termine previsto.

4. 1. La Commissione.

(A.C. 4517 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a partire dall'anno 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 5.**

Al comma 1 sostituire le parole: un triennio con le seguenti: un anno

5. 2 Bocchino, Savarese

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una

relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.

5. 1 Bocchino, Savarese.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4517 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole da: « di cui » fino a: « cantieri » sono soppresse;

b) al comma 7, la parola: « acquisizione » è soppressa.

2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE****ART. 6.**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART 6-bis — (modifiche al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30). All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio